

Una proposta per lo stato giuridico dei Ricercatori

Premesse

Il DDL del Governo sull'Università non propone alcuna soluzione alla definizione di uno stato giuridico aggiornato per gli attuali ricercatori universitari, una figura di ruolo, cioè a tempo indeterminato. Tutte le proposte attualmente in circolazione risultano per qualche verso criticabili in quanto si muovono tra due modelli limite: (1) trasformare tout-court tutti i ricercatori in terza fascia docente (con aumento dei doveri non accompagnati da aumenti di retribuzione) (2) lasciare le cose come stanno in attesa che, dopo il superamento della futura "abilitazione scientifica nazionale", possano essere chiamati nel ruolo di "professore associato". L'ipotesi (1) viene criticata perché assumerebbe le caratteristiche di una "ope legis"; l'ipotesi (2) si palesa ingiusta per altro verso, perché rinvierebbe a tempi troppo lontani il riconoscimento dell'attività già ora svolta da parte di moltissimi ricercatori.

Scopo di questa proposta è di riconoscere subito le funzioni di piena docenza attualmente già svolte dalla maggior parte dei ricercatori (senza dover attendere successivi decreti legislativi e l'attivazione di nuove procedure concorsuali), creando un ruolo intermedio le cui caratteristiche corrispondano con esattezza alle funzioni da loro svolte. Il transito in tale ruolo potrebbe pertanto avvenire in modo automatico per quei ricercatori che possiedono certe caratteristiche ben definite, permettendo di controbattere con dati di fatto le possibili accuse di "ope legis". L'uso di un tale ruolo intermedio permetterebbe di premiare subito i meritevoli, e al tempo stesso di mantenere intatta la qualificazione del ruolo di professore associato che, rimanendo ruolo permanente, non deve essere inquinato da ingressi prematuri tramite percorsi alternativi al conseguimento della relativa abilitazione.

Sia per chi entra nel nuovo ruolo che per i ricercatori che ivi non potessero, o non volessero, transitare devono restare valide le vie che il DDL del governo stabilisce per il passaggio dei futuri ricercatori a tempo determinato (RTD) nel ruolo di professore associato (PA).

Il nuovo ruolo si configura di fatto come ruolo ad esaurimento, in quanto la possibilità di entrarci si esaurisce con lo svuotamento del ruolo dei RTI: La creazione di un ruolo ad esaurimento, a prima vista priva di ragionevolezza, si giustifica come "parcheggio qualificato" intermedio tra il ruolo dei ricercatori attuali e quello di PA, rispondendo positivamente alle esigenze specificate all'inizio.

I punti di partenza della proposta sono:

- 1) Si accetta una docenza di ruolo a due fasce, preceduta dalla figura del Ricercatore a tempo determinato (RTD).
- 2) Si cerca di trasformare il percorso di formazione di RTD in vero "tenure-track".
- 3) Si definisce il nuovo ruolo e vi si inseriscono gli attuali ricercatori a tempo indeterminato (RTI) che possiedono determinate caratteristiche.

La proposta

1) Si trasforma in vero "tenure-track" la figura del RTD, condizionando la chiamata diretta soltanto al duplice requisito del (1) giudizio positivo locale dopo il triennio e (2) conseguimento della "abilitazione scientifica".

2) Si istituisce la figura del Professore Aggregato di Ruolo (PAR), o comunque lo si voglia chiamare, che somma ai diritti-doveri del ricercatore attuale l'obbligo di tenere un corso di insegnamento (minimo 6 crediti ?) e il diritto ad una retribuzione pari all'80% di quella del Professore Associato di pari anzianità.

3) Transitano in modo automatico (tramite opzione) nel ruolo dei PAR i ricercatori con 6 anni di anzianità nel ruolo e che hanno avuto almeno un triennio di incarichi di insegnamento ufficiali, corrispondenti ad un carico di almeno 6 (?) crediti annui.

4) I ricercatori che non hanno i requisiti di cui al punto 3 possono optare per il ruolo dei PAR non appena maturano i requisiti stessi.

5) Nel passaggio da RTI a PAR non esiste procedura di conferma e quindi si procede subito alla ricostruzione di carriera con riconoscimento del servizio precedente (max. 8 anni per coerenza con altre fasce ante-Gelmini, con eventuale riconoscimento di un “assegno ad personam”).

6) I PAR e tutti i ricercatori, sia RTD che RTI, in caso di ottenimento della “abilitazione scientifica nazionale” acquisiscono il diritto alla “chiamata diretta” nell’ateneo in cui prestano servizio. Al fine di mettere sullo stesso piano i PAR e gli RTI, a questi ultimi può eventualmente essere richiesto anche il superamento di una prova didattica.

7) Siccome il meccanismo suddetto col tempo rischia di gonfiare in modo eccessivo il ruolo dei professori associati, sarà opportuno fissare un limite minimo al rapporto $R = PO/PA$ (0.8?), al di sotto del quale l’ateneo è obbligato a bandire concorsi per Professore Ordinario (PO).

Proposta di riserva a costo zero (o quasi)

Valgono tutte le regole della proposta principale, con la variante che i ricercatori che transitano nel PAR, a seguito di opzione, vengono inquadrati nella più bassa classe stipendiale cui corrisponde una retribuzione superiore a quella in godimento (criterio del “maturato economico” della L. 312/1980). Resta immutato solo il vantaggio che i successivi scatti stipendiali saranno quelli della carriera retributiva corrispondente all’80% dell’associato.

Linea Maginot nel caso di non accettazione del “vero tenure-track”.

- 1) I ricercatori RTI acquisiscono gli stessi diritti dei RTD relativamente alla possibilità di chiamata diretta quando conseguono l’abilitazione.
- 2) I PAR invece, che provengono da una posizione di professore di ruolo, col conseguimento dell’abilitazione mantengono il diritto alla chiamata diretta.

Resterebbero da proporre delle norme che favoriscano una certa mobilità: incentivi economici?